

## **Regolamento in materia di Visiting Professor e Researcher**

### **Articolo 1 – Finalità e principi ispiratori**

1. L'ISIA di Urbino, riconoscendo l'importanza della presenza di studiosi, esperti, professionisti e docenti di elevata qualificazione operanti prevalentemente all'estero, adotta il presente Regolamento al fine di assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire a tale figura, nonché garantirne visibilità istituzionale.
2. Il presente Regolamento disciplina la permanenza presso l'ISIA di Urbino di studiosi, esperti, professionisti, artisti e docenti operanti prevalentemente all'estero chiamati a svolgere attività formativa, di ricerca e produzione in qualità di "Visiting Professor e Researcher".
3. L'Istituto, attraverso il presente Regolamento, vuole favorire la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze, lo scambio delle metodologie formative e di ricerca nel quadro delle attività volte a promuovere l'internazionalizzazione.
4. L'Istituto sostiene i principi della "Carta europea dei ricercatori", garantendo la libertà di ricerca scientifica, il rispetto dei principi etici, la responsabilità professionale, la valorizzazione dei risultati, il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e la non discriminazione.
5. Al fine di realizzare un'efficace strategia di cooperazione internazionale, l'Istituto promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti e ricercatori, disciplinando l'ammissione e la permanenza presso le proprie strutture didattiche e di ricerca di esperti e studiosi di elevato profilo scientifico afferenti ad una università, un'istituzione, un ente internazionale e studi professionali, chiamati a collaborare per potenziare la qualità delle attività di ricerca e dell'offerta formativa e rafforzare la propria rete in ambito internazionale.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. Per Visiting Professor si intende uno studioso esperto, professionista, artista o docente che opera prevalentemente all'estero, con comprovata esperienza e qualificazione, individuato al fine di svolgere attività presso ISIA Urbino, diversa dalla sua sede abituale di lavoro. Il Visiting professor può essere chiamato a svolgere corsi ordinamentali e attività didattiche ad essi connesse.
2. Per Visiting researcher si intende un ricercatore o ricercatrice di elevata qualificazione scientifica e professionale che opera prevalentemente all'estero e che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Istituto, viene individuato al fine di svolgere attività di ricerca e progettuale presso l'istituto.
3. Per struttura ospitante si intende l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino.

### **Articolo 3 – Durata del periodo di permanenza**

1. La permanenza del Visiting Professor e del Visiting Researcher può durare al massimo un anno, in base alla tipologia dell'attività programmata.

### **Articolo 4 – Modalità di selezione e copertura finanziaria**

1. Il Visiting Professor dovrà svolgere la propria attività presso l'ISIA di Urbino, a seguito di individuazione realizzata secondo la seguente procedura:

- annualmente il Direttore, su proposta dei coordinatori di corso e/o dei docenti dell'Istituto, sottopone al Consiglio Accademico una lista degli insegnamenti assegnabili a Visiting Professor;
  - il Consiglio Accademico si pronuncia sulla proposta, disponendo l'avvio l'apertura di apposita procedura;
  - qualora il Visiting Professor sia destinatario di un incarico di insegnamento di una disciplina afferente ai corsi di studio, la procedura di individuazione sarà quella di selezione comparativa;
  - il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, viene investito dal Consiglio Accademico dell'incarico di deliberare ai fini dell'eventuale stanziamento di fondi a favore dell'attività svolta dal Visiting Professor;
  - la procedura viene resa pubblica alla sezione trasparenza del sito;
  - viene nominata una commissione per la valutazione dei profili ricevuti, onde individuare il Visiting Professor.
2. Il Visiting Researcher dovrà svolgere la propria attività presso l'ISIA di Urbino, a seguito di individuazione realizzata secondo la seguente procedura:
- il Direttore, consultando il Consiglio Accademico e in base ai progetti di ricerca attivi o approvati, individua le necessità di attivazione di figure di Visiting Researcher;
  - il Direttore sottopone le necessità individuate al Consiglio Accademico che delibera l'apertura di una procedura di selezione comparativa;
  - il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, delibera lo stanziamento di fondi a disposizione per la copertura finanziaria destinata al costo dell'attività dei Visiting Researcher, tenendo conto del quadro economico dei progetti;
  - la procedura viene resa pubblica alla sezione trasparenza del sito;
  - viene nominata una commissione per la valutazione dei profili ricevuti, onde individuare il/i Visiting Researcher.

#### **Articolo 5 – Attribuzione dello status di Visiting Professor/researcher**

1. Lo status di Visiting Professor/researcher viene attribuito, a seguito di quanto previsto dall'articolo 4, dal Direttore con proprio provvedimento, che dovrà indicare:
  - a) le generalità della persona individuata e l'eventuale istituzione di appartenenza;
  - b) la descrizione del profilo scientifico/professionale e didattico della persona individuata;
  - c) le attività previste;
  - d) le disponibilità logistiche e tecniche;
  - e) l'importo e la provenienza dei fondi;
  - f) la durata e il periodo dell'attività
2. Lo status è riconosciuto per tutta la durata dell'attività.
3. È istituito un registro dei Visiting Professor/researcher, pubblicato sul sito web dell'Istituto.
4. Eventuali modifiche o impossibilità devono essere comunicate tempestivamente.
5. Il Visiting Professor non entra a far parte dell'organico dell'Istituto.

### **Articolo 6 – Diritti e doveri connessi allo status**

1. Il Visiting Professor e il Visiting Researcher sono tenuti a:
  - a) svolgere le attività concordate;
  - b) rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Istituto, incluse quelle sulla sicurezza;
  - c) produrre una relazione scientifica sulle attività svolte.
2. L'Istituto garantisce:
  - a) supporto logistico e informativo;
  - b) spazi e attrezzature;
  - c) libertà e autonomia didattica e scientifica;
  - d) idonea copertura assicurativa.

### **Articolo 7 – Erogazione contributo economico**

1. Lo status non conferisce automaticamente diritto a retribuzione, salvo esplicita previsione.
2. L'incarico può prevedere un compenso o rimborso spese.
3. Si applicano eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.
4. Le rinunce devono essere comunicate entro un tempo utile, per l'avvio di una procedura selettiva alternativa e la ricollocazione dei fondi, con un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla data prevista per l'inizio delle attività.

### **Articolo 8 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.
2. L'iniziativa di revisione del presente Regolamento può essere assunta dagli Organi di gestione dell'Istituto e/o da almeno un quinto (1/5) degli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di revisione a maggioranza assoluta e procede alla adozione delle modifiche nel rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

### **Articolo 9 – Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente Regolamento, previa adozione dello stesso con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla sua affissione all'Albo dell'Istituto.

---

Tutti i termini al genere maschile nel presente regolamento devono essere intesi anche nei corrispondenti termini di genere femminile.